



# COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA

Provincia di Trento



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE PRESSO IL LAGO SMERALDO DI FONDO

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 di data 23.11.2016.

**IL SEGRETARIO**  
*Dott. Luca Santini*



**IL SINDACO**  
*Daniele Graziadei*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE PRESSO IL LAGO SMERALDO**

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune di Borgo d'Anaunia, nell'ambito delle proprie funzioni di sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, intende accrescere l'attrattività del proprio territorio e delle sue bellezze, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative rivolte ai cittadini residenti e ospiti, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate.
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del lago Smeraldo e delle sue pertinenze, al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema lacustre, promuovere il benessere dei cittadini residenti e ospiti e delle loro famiglie, favorire la realizzazione di attività ricreative e sportive presso il lago in forme tra loro compatibili.
3. Le aree di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono individuate nella planimetria allegata.

### **Art. 2 Iniziative di promozione socio-economica e culturale**

1. La promozione socio-economica e culturale dell'area del lago è realizzata dalla Società Cooperativa Smeraldo e dalla Pro Loco di Fondo, secondo le linee guida e gli indirizzi individuati dall'Amministrazione comunale.
2. A tal fine i suddetti soggetti collaborano con il Comune e le realtà istituzionali e associazionistiche del territorio per la realizzazione di progetti e iniziative di promozione territoriale, secondo una logica di progettualità diffusa e di valorizzazione del lavoro di rete.
3. In particolare esse sottopongono alla Giunta comunale, con cadenza almeno annuale, un apposito piano/programma delle iniziative che avranno luogo presso il lago Smeraldo, prevedendone gli opportuni riflessi in termini di utilizzazione e valorizzazione del territorio.
4. Rientrano tra queste iniziative, ad esempio, il calendario delle manifestazioni di carattere sportivo e/o ludico-ricreativo da realizzare presso il lago, i periodi di accesso da parte di residenti e ospiti nelle varie stagioni dell'anno per le attività di pattinaggio, balneazione, pesca sportiva ed eventuale utilizzo di natanti nelle zone ammesse di cui al successivo art. 5.
5. Il programma delle iniziative di cui sopra prevede inoltre le relative prescrizioni per la tutela assicurativa e per la salvaguardia dei partecipanti nonché per l'organizzazione di idoneo servizio di salvataggio da parte del personale di gestione.

### **Art. 3 Tutela della fauna ittica**

1. La tutela della fauna ittica e dell'ambiente lacustre è esercitata secondo le modalità prescritte dalle norme e dalle disposizioni provinciali relative, in primo luogo dalla L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 "Legge provinciale sulla pesca" e dal D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale sulla pesca", nonché dalla vigente Carta ittica della Provincia autonoma di Trento, secondo cui la coltivazione delle acque è finalizzata a promuovere la produttività naturale delle specie stanziali che vivono spontaneamente nel lago e la semina di specie non autoctone, effettuata in conformità all'art. 10 della legge provinciale sulla pesca.
2. La Provincia autonoma di Trento esercita il ruolo d'indirizzo, programmazione, consulenza, sostegno economico e controllo dell'attività relative alla pesca sportiva, esercitate a livello locale dall'Associazione dei Pescatori sportivi dilettantistici della Val di Non; l'espletamento delle attività svolte da detta associazione fa capo al Servizio Foreste provinciale, tramite l'ufficio faunistico, coadiuvato dagli Uffici distrettuali forestali, con i quali il Comune di Borgo d'Anaunia può interfacciarsi.
3. Le norme di comportamento per l'esercizio dell'attività alieutica e le relative sanzioni sono disciplinate dal Regolamento dell'Associazione.

### **Art. 4 Mantenimento e tutela degli spazi**

1. Al mantenimento e alla tutela degli spazi, compresi i lavori in alveo, provvede il Comune di Borgo d'Anaunia nel rispetto della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
2. Alla realizzazione di tali attività, anche attraverso contribuzioni di natura finanziaria, possono concorrere le organizzazioni interessate alla promozione e allo sviluppo del lago, sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione comunale.

### **Art. 5 Utilizzo degli spazi pubblici e accesso al lago**

1. L'utilizzo degli spazi pubblici presso il lago è consentito secondo principi di tutela ambientale, attenzione e rispetto reciproci e avviene in conformità alle norme di pubblica sicurezza.
2. In particolare è vietato occupare con manufatti, recinzioni e ogni altro tipo di opere o strutture anche amovibili e semiamovibili, le rive, le sponde, il sentiero, la passerella lungolago, la superficie del lago e le aree pertinenziali, salvo la realizzazione d'interventi per le finalità di mantenimento e tutela di cui al precedente art. 4.

3. Come indicato nella planimetria allegata, l'accesso al lago per l'esercizio dell'attività di pesca è consentito nella zona a Nord-Ovest, comprendente tutta la passerella lungo via Lago Smeraldo fino al punto di mezzo della "Passeggiata del Burrone", posta sul lato opposto rispetto alla passerella.
4. L'accesso al lago per le attività ricreative e le altre discipline sportive è consentito nella zona posta a Sud-Est del lago, dall'inizio del sentiero lungolago.
5. L'esercizio delle attività ricreative e della pesca sportiva devono comunque consentire il camminamento e l'esercizio delle attività di passeggiata e trekking da effettuarsi lungo il lago.
6. La zona a Sud del lago, individuabile dall'inizio del sentiero lungolago, dalla zona a spiaggia, fino al punto di mezzo della "Passeggiata del Burrone" è riservata esclusivamente alle attività di passeggiata e trekking nel rispetto dell'orario dalle ore 10 alle 17 dei mesi estivi di luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 6 Deroga per particolari manifestazioni**

1. Per la realizzazione di particolari manifestazioni (gare di pesca, manifestazioni e gare di pattinaggio, iniziative ed eventi pubblici, ecc.), previa richiesta formale e motivata da parte del soggetto organizzatore, l'Amministrazione comunale può consentire la deroga per l'accesso alle zone individuate dal precedente art. 5 e dalla planimetria allegata, con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento. Tale deroga è disposta con apposito atto del Sindaco o del Responsabile del Servizio Tecnico competente, a ciò delegato.

#### **Art. 7 Applicazione del regolamento, entrata in vigore e pubblicità**

1. In base a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo e la pubblicità degli atti, il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Borgo d'Anaunia.
2. Il Comune di Borgo d'Anaunia e le organizzazioni interessate s'impegnano nella loro attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei loro associati sugli aspetti di tutela dell'ambiente, promozione del territorio e rispetto reciproco, intesi quali principi alla base del presente Regolamento.
3. Il Comune di Borgo d'Anaunia e le organizzazioni interessate s'impegnano altresì a pubblicizzare le disposizioni del presente Regolamento nei luoghi interessati con mezzi e segnaletica idonei.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le autorità preposte adotteranno i provvedimenti di competenza, anche in via d'urgenza, per consentire la fruibilità e la disponibilità dell'area, inibendone gli usi non consentiti nonché intervenendo per l'eventuale rimozione di beni mobili ed opere fisse o precarie non autorizzate.

#### **Art. 8 Sanzioni**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalle norme di legge, ivi comprese quelle in materia di pesca, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., nell'importo compreso da Euro 25,00 a Euro 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00) con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 9 Vigilanza**

1. Fatti salvi i poteri della Polizia dello Stato e del Corpo Forestale provinciale, la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è attuata dal Corpo di Polizia locale "Alta Val di Non".

#### **Art. 10 Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

Borgo d'Anaunia, addì 5 aprile 2023

#### **Allegato:**

Planimetria del lago Smeraldo con rappresentazione delle zone contemplate dalle disposizioni di questo Regolamento.